

Infine, è stata definita una tariffa di rigassificazione per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di Snam Rete Gas (Tav. 4.3).

TAV. 4.3 **TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE DI PANIGAGLIA DI RETE GAS ITALIA**

Anno termico 2001-2002

CORRISPETTIVI UNITARI	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Di impegno associato ai quantitativi di Gnl scaricato	euro/mc liquido	3,622390
Associato agli approdi contrattuali	euro/numero di approdi in un anno	16.271,491063
Variabile per l'energia associata ai volumi rigassificati	euro/GJ	0,064330
PERDITE	per mc rigassificato	2%

Interventi sulla disciplina di accesso alle reti

Nonostante l'approvazione e la pubblicazione delle tariffe sopra citate, l'avvio del nuovo sistema ha presentato alcune difficoltà, data la complessità della materia adottata in tempi ridotti. L'Autorità è perciò intervenuta con la comunicazione del 21 settembre 2001 *Chiarimenti in ordine all'attuazione della delibera n. 120/01 e alla disciplina di accesso alle reti di trasporto del gas naturale*, precisando che le condizioni di accesso pubblicate da Snam Rete Gas, in deroga alle disposizioni della delibera n. 120/01 e apparse in concomitanza con la pubblicazione delle tariffe approvate dall'Autorità con la delibera n. 193/01, erano da intendersi come una proposta contrattuale. L'Autorità ne avrebbe verificato i contenuti avviando, qualora fossero stati evidenziati comportamenti lesivi degli interessi degli utenti, procedimenti volti a ordinare la loro cessazione.

L'Autorità è quindi intervenuta con provvedimenti individuali sui contratti siglati tra Snam Rete Gas e gli utenti che hanno avuto conferita capacità di trasporto, ai sensi dell'art. 15 della delibera n. 120/01. Ha infatti ravvisato incompatibilità con le sue disposizioni a norma della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n. 164/00, e ha imposto la modifica di alcune clausole ritenute lesive degli interessi degli utenti.

In particolare, l'Autorità è intervenuta anche per impedire che vi fosse un impegno di capacità pluriennale predefinito a favore delle società che vantavano contratti esistenti alla data del conferimento. A questo fine ha previsto che tali contratti siano automaticamente inseriti nei Codici di rete. L'Autorità ha inoltre impedito che, nei casi di trasferimento di un cliente da un fornitore a un

altro, il nuovo fornitore fosse obbligato ad assumere un impegno di capacità equivalente a quello del precedente, senza poter scegliere liberamente in base alle proprie logiche commerciali.

**Tariffe di stoccaggio:
vincoli e criteri**

Con la delibera 27 febbraio 2002, n. 26, l'Autorità ha approvato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale. In base a questi, la società Stogit del gruppo Eni, che dispone del 98 per cento delle capacità di stoccaggio in Italia, calcola e propone, per l'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe che entrano in vigore dall'inizio dell'anno termico.

I criteri tariffari sono stati elaborati dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi del servizio. Il loro insieme, cui deve essere applicato un tasso di rendimento medio ponderato reale pari all'8,33 per cento, determina i ricavi riconosciuti all'impresa di stoccaggio che, a partire da essi, definisce le proprie tariffe. A queste così definite, in vigore per quattro anni, si applica un *price cap* che tiene conto dell'inflazione e di un recupero di produttività pari al 2,75 per cento annuo.

La struttura della tariffa, in analogia con le esperienze più avanzate del settore, prevede due componenti fisse, una relativa all'impegno annuale di capacità (spazio occupato nel giacimento), l'altra alla massima capacità di erogazione richiesta in un giorno nel corso dell'anno, più una variabile, calcolata sulle quantità immesse ed estratte dal giacimento.

Le imprese che gestiscono giacimenti di stoccaggio non ancora a regime (come, per esempio, Edison T&S), o ne sviluppano di nuovi, sono libere di determinare autonomamente le proprie tariffe, avendo sempre la possibilità di richiedere l'applicazione di quelle definite dall'Autorità. La libertà di tariffazione è stata decisa dall'Autorità per favorire l'ingresso di nuovi operatori, che hanno la possibilità di gestire con flessibilità l'offerta dei loro servizi nella fase di *start up*, caratterizzata da costi superiori per tutto il periodo di andata a regime.

Il provvedimento ha anche stabilito modalità transitorie di accesso al servizio che avviano la liberalizzazione dello stoccaggio e permettono di acquisire l'esperienza necessaria per la definizione di un Codice di stoccaggio rispondente alle reali esigenze del mercato. Nel frattempo, tutti i nuovi contratti di stoccaggio saranno controllati dall'Autorità che potrà imporre modifiche alle eventuali clausole che contrastino con l'esigenza di garantire la trasparenza e la libertà di accesso a parità di condizioni.

La tariffa di stoccaggio
in vigore fino al 2006

Ai sensi della delibera n. 26/02, Stogit ha inviato la propria proposta tariffaria per la determinazione delle tariffe per l'anno termico 2002-2003. L'Autorità ha però ritenuto necessario rigettarla, in quanto difforme ai criteri stabiliti nella stessa delibera. Perciò, anche per assicurare gli utenti del sistema in concomitanza con l'avvio del nuovo anno termico, con la delibera 26 marzo 2002, n. 49, l'Autorità ha definito per Stogit i valori dei corrispettivi unitari che compongono la tariffa di stoccaggio, riportati nella tavola 4.4 che restano in vigore sino al 2006.

TAV. 4.4 CORRISPETTIVI UNITARI DI STOCCAGGIO FACENTI PARTE DELLA TARIFFA

CORRISPETTIVI	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Corrispettivo unitario di spazio	euro/GJ/anno	0,257
Corrispettivo unitario per la disponibilità di punta giornaliera	euro/GJ/anno	10,160
Corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione	euro/GJ	0,092
Corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico	euro/GJ/anno	0,163

Sebbene le due strutture tariffarie (quella originariamente proposta da Stogit e quella definita dall'Autorità) non siano confrontabili in tutte le singole componenti, il nuovo meccanismo, basato sugli effettivi costi del servizio, comporta significativi risparmi agli utilizzatori degli stoccaggi. L'unico elemento comparabile, relativo allo spazio occupato nel giacimento, fissato dall'Autorità in 0,257 euro per GJ per anno (pari a 0,010 euro per metri cubi standard per anno), presenta una riduzione del 53 per cento rispetto a quello della Stogit (0,546 euro per GJ per anno). La nuova struttura tariffaria si discosta inoltre da quella in vigore per l'eliminazione della discriminazione mensile dei prezzi, che attualmente penalizza i clienti al termine del periodo di iniezione e al culmine del periodo di erogazione.

Con questo provvedimento l'Autorità si avvia a completare la determinazione tariffaria di tutte le attività in monopolio della filiera del gas. L'insieme dei provvedimenti che ne hanno riformato la struttura tariffaria, tuttavia, non esauriscono l'attività di regolazione nel settore. Accanto alle misure che fissano le tariffe o i criteri per la loro determinazione da parte delle aziende, l'Autorità deve predisporre un insieme di norme e regole che garantiscano l'ac-

cesso non discriminatorio dei terzi alle infrastrutture gestite in monopolio e, per questa via, stimolino la concorrenza, nei segmenti in cui essa è possibile. È in tale ambito che si collocano i provvedimenti sulla separazione amministrativa e contabile, sulle regole per il conferimento di nuova capacità di rigassificazione e sulla definizione dei Codici di stoccaggio (vedi oltre).

Consultazione sui
conferimenti di capacità
di rigassificazione di Gnl

L'attività di rigassificazione di Gnl è soggetta a obblighi di parità di trattamento e non discriminazione degli utenti, previsti sia dal decreto legislativo n. 164/00, sia da determinazioni dell'Autorità a norma dell'art. 24 dello stesso decreto legislativo.

L'Autorità ha diffuso, in data 4 febbraio 2002, il *Documento per la consultazione per il conferimento di nuova capacità di rigassificazione di Gnl* che illustra criteri e proposte per l'utilizzo di nuova capacità di rigassificazione ottenuta con nuovi impianti o con il potenziamento e l'ammodernamento di quelli esistenti.

Le proposte avanzate nel documento conciliano l'esigenza di ottenere condizioni di accesso che garantiscano nel lungo termine chi finanzia il progetto, con l'aspettativa di chi intende cogliere l'opportunità per accedere alla capacità creata con tali potenziamenti. In particolare, l'Autorità ha proposto che per una quota della nuova capacità dei terminali di rigassificazione sia riconosciuta priorità di accesso ai finanziatori a condizioni economiche negoziate, e che la quota complementare sia invece soggetta alle normali condizioni di accesso regolato.

Nel documento si suggerisce che la priorità valga per un certo periodo di tempo, commisurato alla remunerazione dell'investimento, in deroga temporanea dalla disciplina generale che ha liberalizzato l'accesso alle infrastrutture del sistema nazionale del gas. Si ipotizza che il periodo non superi i 15-18 anni, e che durante i primi 5 la priorità di accesso riguardi una quota non superiore all'80-90 per cento della nuova capacità di rigassificazione. Tali quote dovrebbero inoltre decrescere progressivamente nel tempo, fino alla completa accessibilità agli impianti in condizioni di libero mercato. L'adempimento dell'obbligo di estendere la quota disponibile all'accesso e all'uso di terzi potrebbe essere perseguito anche provvedendo a un suo ulteriore potenziamento o ammodernamento.

Il provvedimento ha l'obiettivo di creare condizioni di certezza economica per gli operatori e favorire la realizzazione degli impianti annunciati che, permettendo l'arrivo del gas via trasporto marittimo, contribuiscono a diversificare le fonti di approvvigionamento del paese.

Consultazione sui Codici di stoccaggio

Nel marzo 2002, l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione recante *Criteri e priorità per la predisposizione dei Codici di stoccaggio e definizione delle condizioni di accesso e degli obblighi dei soggetti che svolgono tale attività*. Il documento sottopone alla consultazione dei soggetti interessati le proposte dell'Autorità per le modalità di accesso e d'uso del servizio dello stoccaggio (la struttura dei servizi, l'ordine di precedenza per il conferimento in caso di domanda superiore all'offerta, le modalità di bilanciamento).

Le proposte dell'Autorità prevedono la coesistenza di servizi offerti con accesso regolato e con accesso negoziato.

Nel documento per la consultazione sono contenute proposte relative alle priorità di accesso, ai criteri per la redazione del Codice di stoccaggio e agli obblighi delle imprese che svolgono tale attività.

Per *priorità di accesso*, si intende l'ordine di precedenza nel conferire i servizi di stoccaggio ai richiedenti, anche in situazioni di capacità scarsa⁴.

Secondo l'ordine di precedenza proposto dall'Autorità, hanno diritto al servizio di stoccaggio di modulazione in via prioritaria i soggetti a cui è affidato il compito di provvedere alla sicurezza del sistema del gas; ovvero le imprese di trasporto e le imprese del gas tenute, direttamente o indirettamente, a fornire servizi di modulazione e di bilanciamento secondo il decreto legislativo n. 164/00. Secondariamente sono ammessi gli altri clienti idonei, italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea e, infine, i clienti idonei e le imprese del gas di paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizione che siano soddisfatte, ove richieste, le condizioni di reciprocità. Qualora la capacità conferibile sia inferiore alle richieste, si propone che il conferimento venga effettuato secondo criteri il più possibile orientati a stimolare una maggiore efficienza del servizio di stoccaggio nel lungo periodo. Le modalità di conferimento proposte sono: l'asta a evidenza pubblica, la ripartizione proporzionale alle richieste (*pro quota*), l'applicazione dell'ordine temporale di richiesta (*first come first served*).

4 Ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, "le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze di coltivazione di giacimenti di gas in territorio nazionale", scopo al quale è diretto il servizio di stoccaggio minerario. Le disponibilità di stoccaggio sono poi riservate alle scorte strategiche, cui concorrono i soggetti importatori da Stati non appartenenti all'Unione europea, secondo quote e modalità fissate dal Ministero delle attività produttive (stoccaggio strategico). La rimanente disponibilità di stoccaggio è assegnata al servizio di modulazione nelle sue varie forme, stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria (stoccaggio di modulazione). Per quest'ultimo servizio è possibile che si verifichino fenomeni di congestione, qualora la domanda sia superiore all'offerta.

Il *Codice di stoccaggio*, inteso come “codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento del sistema di stoccaggio” (secondo la definizione del decreto legislativo n. 164/00) rappresenta una novità per l’ordinamento italiano.

Le disposizioni del Codice di stoccaggio, una volta approvato dall’Autorità, acquisiscono la natura di norme del rapporto contrattuale avente a oggetto l’erogazione del servizio di stoccaggio del gas naturale.

Il Codice di stoccaggio, predisposto dalle imprese che svolgono tale attività⁵, secondo la proposta dell’Autorità deve rispondere a requisiti di:

- completezza;
- chiarezza (il Codice, strumento di diritto commerciale di notevole mole e complessità, deve essere corredato da documenti divulgativi che ne facilitino la comprensione anche ai non specialisti);
- flessibilità, la quale implica che il Codice comprenda anche modalità e regole per il suo aggiornamento.

Il rispetto di questi requisiti può essere facilitato dall’uniformità dei Codici di stoccaggio per quanto concerne l’organizzazione della materia, la terminologia e la simbologia adottata.

In considerazione delle caratteristiche dell’attività di stoccaggio e assumendo come riferimento l’organizzazione già proposta per il Codice di rete nel relativo documento per la consultazione, l’Autorità ha proposto un indice comune a tutti i Codici di stoccaggio, i cui capitoli e sezioni riguardano principalmente:

I servizi di stoccaggio offerti dall’impresa sono classificabili in tre categorie:

- servizi di base (stoccaggio minerario, strategico e di modulazione ciclica) soggetti al regime tariffario regolato dall’Autorità e selezionati dall’utilizzatore;
- servizi accessori, necessari per la gestione del sistema di stoccaggi, che non vengono selezionati dall’utilizzatore, ma sono forniti dall’impresa secondo necessità, unitamente a un servizio di base, o speciale. A titolo esemplificativo si può citare il dispacciamento di stoccaggio;
- servizi speciali, non soggetti al regime tariffario dalla delibera n. 26/02, eventualmente selezionati dall’utilizzatore in aggiunta a un servizio di base. Le condizioni della loro fornitura sono negoziate direttamente tra impresa e utilizzatore, nel rispetto della trasparenza e della parità di trattamento tra i soggetti richiedenti. Fra i servizi speciali possono essere considerati, per esempio, la cessione di gas in stoccaggio, o lo stoccaggio di modulazione “aciclica”. con modalità di iniezione ed erogazione non vincolate da scadenze temporali. Per questi servizi, lo stoccaggio si trova già oggi a concorrere, in Italia, con altre forme di modulazione ottenibili principalmente con il ricorso al DSM (*Demand Side Management*).

- adempimenti informativi (informazioni per l'Autorità e per terzi) per le imprese di stoccaggio;
- adempimenti operativi, che riguardano propriamente le modalità dell'accesso e dell'uso del sistema.

È prevista una procedura di aggiornamento del codice, che sarà elaborata dall'impresa di stoccaggio e sottoposta ad approvazione da parte dell'Autorità.

Dopo l'adozione dei codici e la loro approvazione, si prevede un periodo di avviamento con verifiche semestrali, finalizzate alla graduale applicazione delle modalità e delle regole previste a regime. Esso si realizzerà in coordinamento con l'avviamento dell'applicazione sia dei Codici di rete del trasporto e della distribuzione, sia dei Codici di Gnl. In tal senso anche la procedura di aggiornamento del Codice può essere un veicolo efficace di verifica della sua applicazione.

Gli *obblighi* dei soggetti che svolgono l'attività di stoccaggio, fissati dall'Autorità, sono anch'essi distinti in obblighi di tipo informativo e obblighi di tipo operativo.

Nel primo periodo di regolazione, l'offerta e l'utilizzo del servizio di stoccaggio faranno riferimento alla totalità degli stoccaggi dell'impresa, formanti un unico nodo, come previsto anche dal sistema tariffario della delibera n. 26/02. Nel documento per la consultazione è prospettata la possibilità che, dopo il primo periodo di regolazione, si passi gradualmente dal sistema di stoccaggio integrato a uno articolato in più nodi, formati da stoccaggi fra loro prossimi sotto l'aspetto geografico o tecnico (sul modello francese); e infine a un sistema in cui i servizi offerti riguardino anche singoli stoccaggi (sul modello inglese).

Il periodo di avviamento, con la semplificazione delle regole e delle modalità sopra considerate, potrà meglio consentire il raggiungimento della piena conformità del Codice di stoccaggio ai criteri fissati dall'Autorità; non si può infatti escludere che, per talune parti, il Codice adottato dall'impresa richieda modifiche o integrazioni, eventualmente inquadrabili nel processo di aggiornamento.

DISTRIBUZIONE E VENDITA NEL MERCATO LIBERO E VINCOLATO

Nel corso del 2001 e del primo trimestre del 2002 le attività dell'Autorità nelle fasi della distribuzione e della vendita del gas hanno riguardato principalmente la disciplina del diritto di recesso per i clienti idonei, l'attuazione della riforma delle tariffe per l'attività di distribuzione e la fornitura ai clienti del mercato vincolato, nonché le norme per la separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nelle diverse fasi del settore del gas. Restano quindi da definire i criteri per i Codici di distribuzione, gli obblighi di modulazione, la definizione del contratto di servizio tipo, gli obblighi di informazione delle imprese del gas ad altri esercenti le stesse attività e gli interventi di efficienza energetica (sui quali è attualmente in corso una consultazione pubblica).

Struttura del mercato e regolazione delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato

Il mercato libero del gas, calcolato sui dati del 1999, rappresenta circa il 64 per cento del totale ed è composto da circa 3.200 clienti industriali allacciati alle reti Snam-Edison-Sgm (per consumi pari a 17 miliardi di metri cubi di consumo annuo); 6.148 clienti industriali e ospedalieri allacciati a reti di distribuzione (con consumi che raggiungono 6 miliardi di metri cubi); circa 1.680 clienti civili, soprattutto grandi condomini (i cui consumi si situano intorno a 800 milioni di metri cubi); 25 generatori di elettricità (che assorbono 19 miliardi di metri cubi) e 750 aziende distributrici (con consumi pari a circa 29 miliardi di metri cubi che forniscono al mercato vincolato).

Diritto di recesso per i clienti idonei

Con la delibera 9 agosto 2001, n. 184, l'Autorità ha emanato una direttiva che attribuisce il diritto ai grandi consumatori di gas, i clienti idonei, di recedere dai contratti in corso e cambiare fornitore.

In base al decreto legislativo n. 164/00, attualmente è cliente idoneo chi consuma più di 200.000 metri cubi di gas all'anno. La direttiva riguarda sia la vendita sia la consegna di gas e obbliga i fornitori a riconoscere ai propri clienti, salvo esplicito diverso accordo tra le parti, la facoltà di recedere dai contratti in corso o futuri, con un preavviso non superiore a sei mesi per i contratti pluriennali e di tre mesi per quelli annuali.

Prima dell'adozione di tale provvedimento, la facoltà di recesso non era generalmente prevista e ciò limitava notevolmente la possibilità, per i circa 11.800

clienti del gas che hanno il diritto di approvvigionarsi sul mercato libero, di cogliere tempestivamente le offerte di altri fornitori. L'intervento dell'Autorità, che ha tratto origine da numerose segnalazioni di clienti, promuove la concorrenza e accelera il processo di liberalizzazione.

L'attuazione della riforma delle tariffe per i clienti del mercato vincolato

Dall'1 gennaio 2001 è entrato in vigore il nuovo regime tariffario per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, definito con la delibera dell'Autorità n. 237/00.

In considerazione degli importanti elementi di novità introdotti, la stessa delibera n. 237/00 ha previsto un regime transitorio per i primi sei mesi del 2001, grazie al quale graduare il passaggio al nuovo sistema. In particolare, sino al 30 giugno 2001, le imprese hanno applicato ai clienti le stesse strutture tariffarie in vigore al 31 dicembre 2000, con livelli tariffari modificati secondo quanto stabilito dall'art. 18 della delibera n. 237/00, e aggiornati con le variazioni bimestrali precisate dalla delibera del 22 aprile 1999, n. 52. A partire dall'1 luglio 2001, la delibera n. 237/00 ha previsto l'offerta di opzioni tariffarie modulate per scaglioni di consumo, in luogo di quelle differenziate secondo l'utilizzo del gas.

Gli uffici dell'Autorità hanno predisposto la raccolta, anche attraverso il proprio sito Internet dei dati necessari per la verifica sia delle tariffe per il primo semestre 2001, sia delle opzioni tariffarie per l'anno termico 2001-2002.

Il controllo effettuato dagli uffici dell'Autorità ha riguardato:

- la determinazione dei vincoli dei ricavi di ogni singola località servita (circa 6.000);
- la definizione delle tariffe di ogni ambito tariffario (circa 2.300), valide per il primo semestre 2001;
- la compatibilità di ogni opzione tariffaria base in ciascun ambito tariffario con i vincoli sui ricavi.

L'analisi dei dati raccolti, trasmessi da 716 imprese, ha evidenziato un cospicuo numero di errori nel calcolo delle tariffe e delle opzioni tariffarie, nonché difformità dei dati trasmessi. Nella tavola 4.5 sono indicati in dettaglio gli errori rilevati.

Sono risultati errati i vincoli sui ricavi di 784 località, le tariffe di 621 ambiti tariffari e le opzioni tariffarie di 877 ambiti tariffari.

In tutti questi casi gli uffici dell'Autorità hanno provveduto a comunicare alle imprese l'esito del controllo, chiedendo loro di procedere alla rettifica degli errori, cioè a ripresentare le proposte tariffarie.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 4.5 ELENCO DEGLI ERRORI RILEVATI NELLA VERIFICA DELLE TARIFFE APPLICATE NEL I° SEMESTRE E DELLE OPZIONI BASE

	ERRORI	NUMERO	QUOTA %
BACINI ATTUALI	determinazione tariffaria DM 1996	212	4,88
LOCALITÀ	calcolo del capitale annuo per l'attività di distribuzione	446	10,27
	calcolo dei costi di capitale	348	8,01
	calcolo dei costi di gestione	216	4,97
	calcolo vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD)	325	7,49
	calcolo vincolo sui ricavi vendita al dettaglio (VRVD)	7	0,16
	altri	206	4,74
TARIFFE AMBITO	calcolo dei nuovi livelli tariffari	676	15,57
	altri	206	4,74
AMBITO	calcolo del potere calorifico superiore	23	0,53
	calcolo dei ricavi	151	3,48
	altri	140	3,22
OPZIONE TARIFFARIA BASE	calcolo quota compensazione	52	1,20
	calcolo del VRD dell'1 luglio 2001	166	3,82
	determinazione delle tariffe di distribuzione: ricavi superiori al vincolo	193	4,44
	calcolo del VRVD dell'1 luglio 2001	44	1,01
	degressività non rispettata	20	0,46
	altri	911	20,98
TOTALE		4.342	100,00

È opportuno segnalare che nel 2001 l'attuazione della riforma tariffaria è stata parziale. Alcuni distributori (tra cui la società Italgas e alcune municipalizzate) hanno ricorso contro di essa al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e deciso di non applicarla nelle more della decisione del Consiglio di Stato a cui l'Autorità si è appellata, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi da parte del TAR della Lombardia.

Va peraltro sottolineato che la maggior parte dei ricorsi al TAR ha contestato la sola parte della delibera n. 237/00 che prescrive la valorizzazione del capitale investito dalle imprese in base a un metodo parametrico. Le sentenze del TAR hanno riconosciuto in generale la validità del metodo parametrico, ma hanno evidenziato l'opportunità che in presenza di dati "concreti, posseduti dalle aziende, le valutazioni dell'Autorità facciano riferimento ad essi".

Aggiornamenti bimestrali In conseguenza dell'attuazione della riforma tariffaria, è stato necessario intervenire anche sul sistema di aggiornamento bimestrale delle tariffe stesse. La delibera dell'Autorità n. 52/99, relativa all'indicizzazione delle tariffe della

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materia prima, è stata modificata dalla delibera dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135, in considerazione del fatto che le nuove tariffe sono correlate al potere calorifico effettivo, alla quota altimetrica e alla zona climatica della località.

Nel corso dell'anno 2001 e nei primi mesi dell'anno 2002 si sono registrate le variazioni tariffarie esposte nella tavola 4.6.

TAV. 4.6 VARIAZIONI TARIFFARIE BIMESTRALI

DELIBERAZIONI AUTORITÀ	DECORRENZA	VARIAZIONE DELLA TARIFFE DEL GAS NATURALE		VARIAZIONE DELLE TARIFFE DEL GPL ^(A)	
		lire/mc	cent. di euro/mc	lire/mc	cent. di euro/mc
28 dicembre 2000, n. 245	1 gennaio 2001	+ 44,1	+2,2776	+ 102,1	+5,2730
20 febbraio 2001, n. 28	1 marzo 2001	----	----	- 119,0	-6,1458
26 aprile 2001, n. 91	1 maggio 2001	- 29,5	-1,5235	- 224,4	-11,5893
27 giugno 2001, n. 147	1 luglio 2001	- 35,1	-1,8127	----	----
29 agosto 2001, n. 190	1 settembre 2001	----	----	-172,1	-8,8882
30 ottobre 2001, n. 243	1 novembre 2001	----	----	- 84,1	-4,3434
27 dicembre 2001, n. 320	1 gennaio 2002	- 23,1	-1,1930	- 92,1	-4,7566
27 febbraio 2002, n. 25	1 marzo 2002	----	- 1,0978	----	+5,8141
23 aprile 2002, n. 70	1 maggio 2002	----	-0,6548	----	-2,9621

(A) Sono stati assunti:

- M, coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica, pari a 1;
- potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc (9.200 kcal/mc) per il gas naturale e 100,07 MJ/mc (23.900 kcal/mc) per il GPL.

Dopo un aumento, rilevato nel primo bimestre dell'anno, nel 2001 si sono registrate costanti diminuzioni che hanno avuto origine dal calo dei prezzi verificatosi sui mercati petroliferi internazionali. La quotazione media del Brent, nell'anno 2001, è stata di 24,5 dollari al barile, inferiore di circa 4 dollari rispetto a quella dell'anno 2000. Nel mese di dicembre si è avuta la quotazione media più bassa dell'anno, pari a 18,8 dollari al barile.


La discesa dei prezzi del gas è stata tuttavia controbilanciata in parte dall'andamento del cambio: nell'anno 2001 la moneta europea ha subito nei confronti del dollaro un deprezzamento pari al 3 per cento, passando da un cambio medio di 0,92 dollari per euro registrato nell'anno 2000, a un cambio medio pari a 0,89

Nel contempo, le accise sulle forniture di gas, che nell'anno 2000 erano state

ridotte, a decorrere dall'1 novembre 2001, sono state riportate ai valori fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999.

Si è determinato così l'andamento della tariffa media del gas naturale al lordo delle imposte riprodotto nella figura 4.4.

FIG. 4.4 TARIFFA MEDIA DEL GAS NATURALE AL LORDO DELLE IMPOSTE



Le variazioni di marzo e maggio 2002 sono state trasformate da euro/mc a lire/mc per renderle confrontabili con le precedenti.

Comunicazioni da parte delle imprese

Le imprese di distribuzione del gas hanno comunicato le tariffe applicate nel corso dell'anno 2001, così come richiesto dalla delibera dell'Autorità n. 52/99. La trasmissione è avvenuta utilizzando la modulistica predisposta dall'Autorità, pubblicata sul proprio sito Internet.

Sino al 31 gennaio 2002 sono pervenute 602 comunicazioni.

Separazione amministrativa e contabile

La separazione contabile e amministrativa ha l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci, nel rispetto della riservatezza dei dati, assicurando la corretta disaggregazione e imputazione dei costi delle varie attività, sul cui riconoscimento l'Autorità formula sistemi tariffari trasparenti e stabili nel tempo. La separazione contabile e amministrativa contribuisce, inoltre, a soddisfare le esigenze informative necessarie per verificare che la concorrenza sul libero mercato non subisca distorsioni nella delicata fase di avvio della liberalizzazione. Le imprese integrate potrebbero infatti trasferire parte dei costi

delle attività liberalizzate a carico di quelle regolamentate, e quindi godere di un indebito vantaggio competitivo rispetto a chi opera solo nelle attività in concorrenza.

Nel dicembre 2001 l'Autorità ha approvato (delibera 21 dicembre 2001, n. 310) la direttiva relativa alla separazione amministrativa e contabile per i soggetti che erogano servizi nel settore del gas. Il testo è stato predisposto a seguito di un approfondito percorso di elaborazione, basato su un ampio confronto con i soggetti regolati, una consultazione scritta e audizioni tenutesi nel maggio 2001.

La direttiva relativa al settore del gas è stata armonizzata, con quella del settore dell'energia elettrica (adottata con la delibera 11 maggio 1999, n. 61), così da ottenere una piena omogeneità nei criteri di separazione e rendicontazione fra i due settori e rispondere alle esigenze delle imprese e dei gruppi multiservizio che operano in base a un unico sistema amministrativo.

Gli obiettivi della direttiva sono:

- rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti che operano nel settore del gas;
- fornire all'Autorità il supporto informativo di base per esercitare le funzioni di regolazione, e consentire la verifica dei costi delle prestazioni evitando trasferimenti ingiustificati di risorse fra diverse linee del servizio;
- mantenere separate sotto il profilo amministrativo gestionale le attività delle imprese integrate che erogano servizi nel settore, in modo da ostacolare l'insorgere di discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, promuovendo invece l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi;
- assicurare la pubblicizzazione di dati economici e patrimoniali attinenti lo svolgimento delle singole attività del settore.

Le disposizioni contenute nella direttiva, che si applicano a ogni soggetto che operi in più di un'attività del settore del gas o in questo settore e in altri (indipendentemente dalla sua forma giuridica), stabiliscono criteri e metodologie per la separazione amministrativa e contabile. È prevista una serie di rendiconti che gli operatori dovranno predisporre: parte di essi sono destinati alla pubblicazione in allegato al bilancio di esercizio, altri invece, maggiormente dettagliati, sono riservati all'Autorità.

La separazione amministrativa implica che il soggetto individui al proprio interno distinte entità operative, denominate *attività*⁶, con responsabilità di gestione del patrimonio e delle risorse economiche assegnate, soggette a obblighi di rendicontazione periodica e annuale. In tal modo, si favorisce:

- che l'approvvigionamento di beni e servizi dall'interno (da altre attività dello stesso soggetto giuridico) o dall'esterno avvenga nel rispetto del criterio della minimizzazione dei costi;
- che le transazioni fra le diverse attività nell'ambito dello stesso soggetto giuridico, o dello stesso gruppo societario, siano ispirate a comportamenti concorrenziali richiesti ai soggetti giuridici operanti nel mercato.

Il sistema di separazione contabile è impostato su due livelli base di separazione e rendicontazione dei dati gestionali:

- un primo livello che evidenzia le risultanze economiche e patrimoniali di ogni singola attività del settore, delle eventuali altre attività in forma aggregata, e per totale dei servizi comuni del soggetto;
- un secondo livello che disaggrega gli importi economici (e in parte patrimoniali) di cui sopra per singoli comparti (che costituiscono unità logico organizzative) di ogni attività del settore del gas, e per singolo servizio comune.

La produzione delle risultanze gestionali, al livello delle unità contabili, è ottenuta nel rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali in tema di formazione del bilancio civilistico e di informazioni contabili per settore, in particolare mediante:

- la disaggregazione delle transazioni del soggetto verso l'esterno, registrate in contabilità generale, attribuendole alle attività o ai servizi comuni (o ripartendoli fin dall'origine fra più attività con l'utilizzo di criteri ragionevoli);
- la rilevazione e valorizzazione delle transazioni fra le attività del soggetto, di regola non contabilizzate in contabilità generale, in base a rilevazioni interne di natura gestionale (contabilità analitica, controllo di gestione, dati extracontabili);

6 Particolare rilievo ha l'identificazione dei confini e dei contenuti delle varie attività del settore del gas, così identificate: coltivazione; Gnl; stoccaggio; trasporto e dispacciamento; commercializzazione all'ingrosso (che comprende le operazioni di importazione, esportazione e cliente grossista); distribuzione; misura; vendita a clienti finali; distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo reti; attività per servizi a imprese del gas naturale; attività gas all'estero. Vengono inoltre identificate ulteriori attività comprendenti quelle elettriche.

- la riallocazione alle singole attività delle quote di competenza dei servizi comuni del soggetto e della gestione finanziaria e fiscale, applicando corrette metodologie di contabilità analitica, basate su criteri di pertinenza e spettanza;
- l'ulteriore disaggregazione, a livello dei comparti di ogni attività, dei costi complessivi e dei cespiti della specifica attività.

Questo processo di disaggregazione e riallocazione dei dati gestionali integra e completa il bilancio civilistico del soggetto, con il quale i rendiconti previsti dalla direttiva debbono raccordarsi, garantendone la quadratura contabile.

È previsto l'obbligo di sottoporre a certificazione i rendiconti predisposti dagli operatori, in maniera distinta dalla certificazione civilistica già stabilita dal decreto legislativo n. 164/00, per i bilanci degli operatori del settore.

Sono state introdotte inoltre semplificazioni nei confronti dei soggetti di minori dimensioni o che operano in una sola attività del settore del gas, con l'obiettivo di contenere l'impegno amministrativo a loro carico.

La direttiva stabilisce che il rispetto degli obblighi di separazione e rendicontazione sia vincolante a partire dal primo esercizio che si concluderà dopo l'1 maggio 2003; ciò al fine di far coincidere tale adempimento con la completa operatività della separazione societaria, obbligatoria fra distribuzione e vendita, a partire dall'1 gennaio 2003, per lasciare agli operatori il tempo necessario per l'adeguamento alle disposizioni medesime.

PREZZI E TARIFFE DEL GAS NELLA TRANSIZIONE

Componenti della tariffa ed effetti delle variazioni sul sistema

Grazie al favorevole andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi (cfr. la prima parte della *Relazione Annuale*), nei mesi centrali del 2001 il prezzo al consumo del gas naturale per le famiglie italiane (che comprende il gas impiegato per riscaldamento, per cottura dei cibi e produzione di acqua calda) rilevato dall'Istat⁷ ha registrato due importanti riduzioni. Sia in maggio sia in luglio, infatti, l'indice ha manifestato due variazioni negative all'incirca del 2 per cento. Dopo una sostanziale stabilità in autunno, il prezzo del gas è poi risalito in novembre, del 2,3 per cento.

Come mostra la tavola 4.7, per effetto di tali andamenti, nonché del fatto che il 2001 si era aperto con valori dell'indice elevati, considerato in media d'anno il prezzo del gas è risultato ancora in aumento, rispetto al 2000, del 7,3 per cento. Anche nel 2000, infatti, la tendenza al rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti combustibili si era riverberata nelle tariffe del gas, portando l'indice medio annuo a registrare una crescita del 10,5 per cento (7,9 per cento in termini reali).

Nel corso del 2001, tuttavia, si è assistito a un incremento generale del livello dei prezzi, tale che il tasso d'inflazione per l'intera economia si è attestato al 2,8 per cento. Misurata in termini reali, quindi, la crescita del prezzo del gas risulta più contenuta e pari al 4,4 per cento.

7 Nell'ambito del paniere nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, l'Istat rileva mensilmente il prezzo del gas all'interno della categoria "Spesa per l'abitazione". La rilevazione viene effettuata sulla base di alcune voci elementari che comprendono: gas per cottura cibi e produzione di acqua calda; gas per riscaldamento; gas in bombole. Soltanto le prime due voci riguardano il gas per usi civili distribuito a mezzo rete urbana, il cui prezzo è regolato dall'Autorità. Il calcolo dell'indice avviene sulla base dell'individuazione del costo medio del gas per le famiglie, tenendo conto della tariffa vera e propria (T1 e T2), della quota fissa (nolo contatore) e delle imposte (imposta governativa, addizionale regionale e IVA). Il consumo medio delle famiglie italiane considerato (differenziato localmente) è pari a circa 220 mc/anno nel caso del gas per cottura cibi e a circa 1.300 mc/anno nel caso del gas per riscaldamento. Dal 1999 l'Istat modifica annualmente la struttura di ponderazione dell'indice dei prezzi. Sino al 1998 l'incidenza del gas nel calcolo dell'indice generale è stata pari a 1,86 per cento, mentre nel 1999 è scesa a 1,75 per cento. A partire dal 2000 il peso è poi tornato a crescere: a 1,94 per cento nel 2000 e a 2,23 nel 2001.